

851.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI CONTROLLO</i>		<b>Pubblica istruzione.</b>	
<b>Presidenza del Consiglio dei ministri.</b>		<i>Interpellanza:</i>	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Lenti .....	2-02867 35987
Piccolo .....	4-33803 35980	<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
Bergamo .....	4-33807 35981	Scantamburlo .....	3-06863 35989
<b>Difesa.</b>		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Capitelli .....	5-08773 35989
Cento .....	4-33801 35983	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<b>Finanze.</b>		Ascierto .....	4-33798 35990
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Savelli .....	4-33800 35991
Pezzoli .....	3-06864 35984	Faggiano .....	4-33802 35992
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		<b>Sanità.</b>	
Migliori .....	4-33797 35984	<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
<b>Interno.</b>		Leone .....	4-33806 35992
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<b>Tesoro, bilancio e programmazione economica.</b>	
Ascierto .....	4-33804 35985	<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Napoli .....	4-33805 35985	Ascierto .....	4-33796 35993
<b>Lavoro e previdenza sociale.</b>		<b>Università e ricerca scientifica e tecnologica.</b>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Cento .....	4-33799 35986	Vignali .....	4-33808 35994
<b>Politiche agricole e forestali.</b>		<b>Apposizione di firme ad una mozione ....</b>	35994
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>			
Caruano .....	5-08774 35987		

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazioni a risposta scritta:*

**PICCOLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli adempimenti in materia di autoliquidazione del premio dovuto all'Inail sono fissati per il giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa;

il decreto legislativo n. 38/2000, ha innovato profondamente la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con particolare riferimento ad una riclassificazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, all'emanazione di una tariffa dei premi ed all'assicurabilità dei lavoratori parasubordinati;

la stessa è stata formalizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 22 gennaio 2001;

l'Inail ha, tra l'altro, innovato la modulistica idonea alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio dovuto;

solo dal 23 gennaio 2001 l'Istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001;

i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa;

la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli

elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di adempimento;

le associazioni dei datori di lavoro ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail i ritardi nell'emanazione della nuova normativa e la ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

il Consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi del calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova Tariffa, nonché la compatibilità del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, conseguenzialmente, di prorogare il termine editale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001;

la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001, ha, in subiecta materia, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la composizione del contenzioso in materia da inviarsi alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Conferenza Unificata non adottando, del pari, alcun provvedimento di ratifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail in materia di differimento dei termini per il versamento del premio assicurativo al 16 marzo 2001;

le softerhouse stanno appena ultimando le innovazioni previste dalla nuova

modulistica al fine di un corretto adempimento formale;

rimangono solo pochi giorni alla scadenza di legge del 16 febbraio 2001 —:

se non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla deliberazione di un differimento del termine edittale al 16 marzo 2001, considerando, in base alla vigente normativa, i 45 giorni decorrenti dalla data del 22 gennaio 2001 corrispondenti a quella di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e valutando, in ogni caso, che tale differimento non incide sulle esigenze di liquidità dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro così come si evince dalla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo in data 11 gennaio 2001. (4-33803)

BERGAMO e MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con atti inoltrati, rispettivamente in data 30 dicembre 1999 e 13 marzo 2000, al procuratore della Repubblica di Catanzaro la dottoressa Silvana Miranda Grasso, magistrato in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria, quale presidente della prima sezione penale, sporgeva formale querela nei confronti del dottor Francesco Gangemi, direttore responsabile nonché articolista del mensile *Il Dibattito*, pubblicato in Reggio Calabria, ed altresì avverso «... chiunque risultasse ispiratore della campagna giornalistica intrapresa nei suoi confronti...» (terza pagina della denuncia-querela del 13 marzo 2000);

il pubblico ministero, dottor Salvatore Dolce, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, in data 29 settembre 2000, chiedeva al giudice per le indagini preliminari di disporre l'archiviazione del procedimento n. 1460/2000 a carico del dottor Francesco Gangemi, esponendo nella motivazione, tra l'altro, che «... nel caso di specie si

ritiene non configurabile alcuna ipotesi delittuosa dovendosi ravvisare nella condotta del Gangemi l'esercizio del cosiddetto diritto di cronaca e del cosiddetto diritto di critica, quali devono essere annoverati tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, la cui titolarità spettante pertanto, ad ogni individuo ed il cui esercizio, del pari, purché contenuto nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione; prestigio e decoro... nel caso *de quo* detti limiti non appaiono superati dal Gangemi con i cinque articoli dallo stesso redatti e pubblicati sul mensile *Il Dibattito...* » ed inoltre «... nella valutazione complessiva del carattere diffamatorio di un articolo ciò che realmente rileva è il contenuto dello stesso, così che se quest'ultimo costituisce; nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, espressione di critica giornalistica deve escludersi la sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione del titolo...» e concludeva affermando che «...le indagini non consentono un valido esercizio dell'azione penale dovendosi ritenere che il fatto non è previsto dalla legge come reato» (terza, quarta, settima ed ottava pagina della richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 29 settembre 2000);

la dottoressa Silvana Grasso, nell'atto di opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentato al procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 28 ottobre 2000, affermava, tra l'altro: «... è sufficiente leggere gli articoli dell'epoca e quelli successivi per constatare come il Gangemi pretenda di disegnare a suo piacimento la pianta organica degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, «eliminando» quei magistrati non disponibili a tutelare gli interessi dei suoi amici. Le finalità della persecuzione del Gangemi, particolarmente accanita nei confronti della scrivente e, poi, anche del proprio coniuge, dottor Franco Greco, inizialmente ricollegata dalla esponente a due condanne per diffamazione dalla stessa inflitte al Gangemi nel corso della sua attività professionale ed evidenziate dalla

volontà ripetutamente espressa di vedere l'allontanamento della scrivente insieme al proprio coniuge in servizio presso la Corte di Appello e applicato alla Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria per la celebrazione di alcuni gravissimi processi di mafia, sono state manifestate in modo plateale dallo stesso Gangemi nel numero speciale pervenuto di recente nell'esponente... »; a questo punto, la dottoressa Grasso, esplicitamente afferma quanto in precedenza e fino a quel momento solo velatamente illazionava: « ... in esso il querelato prende ufficiale posizione in ordine alla pendenza di separati processi a carico di due politici, Maticena Amedeo e Romeo Paolo, trattati — guarda caso — rispettivamente dalla scrivente e dal proprio marito. Il Gangemi esprime tutto il suo disappunto per le vicende processuali relative... » (seconda e terza pagina dell'atto di opposizione del 28 ottobre 2000);

Considerato che:

già nel primo atto di querela nei confronti del dottor Gangemi la dottoressa Grasso assumeva che: « ... evidentemente, pur di sbarazzarsi della scrivente per sé o per i propri referenti — e a questo punto sarebbe interessante accertare quali — il Gangemi suggerisce persino ufficialmente e pubblicamente, tanto è sicuro della sua impunità, quella che durante la seconda guerra mondiale veniva definita la « soluzione finale » questa volta non degli ebrei, ma della dottoressa Grasso, che dovrebbe essere condotta al punto di togliersi di mezzo con il suicidio... la scrivente, che non ha alcuna intenzione di accontentare l'articolaista né i suoi referenti, chiede, invece, la punizione del colpevole per tutti i reati che nella sua condotta verranno ravvisati » (quinta pagina della querela del 30 dicembre 1999);

anche nella seconda querela, datata 13 marzo 2000, la dottoressa Grasso, esplicita, con le proprie affermazioni, il personale convincimento dell'esistenza di « ispiratori » dell'azione giornalistica condotta a suo carico dal dott. Gangemi del quale, infatti, scriveva: « ... ha posto in essere ogni

tentativo per coagulare l'attenzione al dichiarato fine di costringere la scrivente ad abbandonare la sede e così i processi in corso e il proprio impegno presso il Tdl, evidentemente non graditi in settori a lui vicini che » sarebbe opportuno, a questo punto, ove possibile, individuare con chiarezza e perseguire » al pari dello stesso Gangemi, per tutti i reati che dovessero essere ravvisati anche nei loro confronti, qualora dovessero risultare ispiratori. Grave e profondamente significativo è il messaggio ricattatorio addirittura inviato nella prima parte dell'articolo del mese di dicembre al fine di coagulare l'interesse altrui contro la scrivente che dovrebbe essere allontanata al fine di evitare pubblicazioni dirompenti aventi ad oggetto ben altri soggetti non meglio precisati; « ... e non è escluso che vada avanti fino ad arrivare alle grandi famiglie che gestiscono *magna pars* dei tribunali della Repubblica ». Orbene, non sa la scrivente a quali centri di potere il Gangemi voglia riferirsi, ma non intende essere accomunata ad alcuno di essi, ove esistenti, né utilizzata quale merce di ricatto o di scambio da parte del Gangemi o di chicchessia per fini che le sono oscuri », ed inoltre: « ... Probabilmente non si perdona da alcuni settori alla scrivente di non essersi sottratta a tale onere, avanzando infondate cause di astensione o malattie per mantenere immutato lo *status quo*... » (prima e seconda pagina della querela del 13 marzo 2000);

nella denuncia-querela del 30 dicembre 2000, la dottoressa Grasso, nella sua ferma determinazione di dimostrare l'esistenza di qualche colpevole « suggeritore » del dottor Gangemi, arriva addirittura a « censurare » un atto, esercizio della funzione parlamentare, infatti afferma: « ... che l'articolo giornalistico fosse destinato a dare la stura a un'aggressione di maggiori proporzioni emergeva da un'immediata interpellanza parlamentare, avanzata da un consistente numero di deputati di un unico settore politico, che aveva posto a fondamento delle loro informazioni proprio l'articolo in questione: si badi che la tiratura esclusivamente locale esclude che parlamentari del Trentino o di altre regioni

d'Italia avrebbero potuto averne la disponibilità se non perché portati a conoscenza specificamente e da chi del luogo era » (terza pagina quercia del 30 dicembre 1999);

Considerato altresì che:

la dottoressa Silvana Grasso, presiede la prima Sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria, dove è in corso il dibattimento relativo al processo « Olimpia 3 » che vede un parlamentare imputato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e, per il cui rinvio a giudizio, sono stati adottati atti posti in essere nell'esercizio dell'attività parlamentare;

risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che quanto affermato esplicitamente dalla dottoressa Grasso, all'ottava pagina dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento 1460/2000 a carico del dottor Gangemi, valga, in definitiva, a « certificare », quasi quale anticipazione della futura sentenza, il suo personale convincimento in ordine alla colpevolezza del parlamentare in questione nel processo in questione, nefasto preludio, dunque, di una inevitabile futura condanna;

la dottoressa è coniuge del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;

ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantito ad un parlamentare della Repubblica di esperire il proprio mandato senza coercizione alcuna e senza che la funzione parlamentare esercitata attraverso liberi interventi in aula o attraverso atti prodotti nelle forme previste dal Regolamento possa diventare fonte per incriminazione —:

se non si ritenga incompatibile la contemporanea presenza di due coniugi magistrati (l'una, Presidente della prima sezione penale del Tribunale, l'altro in servizio presso la Corte d'Appello) nello stesso distretto giudiziario;

se il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della facoltà di avviare, intanto, indagini ispettive ed eventualmente, successivamente, azione disciplinare. (4-33807)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge 504 del 1997 del 1° gennaio 2000 si riduce da 18 a 9 i mesi di attesa massimi per la chiamata degli obiettori di coscienza al servizio, decorso tale termine si ha diritto alla dispensa;

non si fa distinzione tra chi ha fatto domanda come obiettore prima o dopo l'entrata in vigore di tale legge, quindi, presumibilmente, è da applicare a tutti;

per gli obiettori che hanno fatto domanda prima del 2000, però, l'UNSC, Ufficio Nazionale per il servizio civile, si è invece riconosciuto il diritto di stabilire che i mesi complessivi di attesa alla chiamata del servizio come obiettore devono essere 15;

parrebbe che la norma stabilita dall'UNSC sia scaturita dalla fusione della 504, sopra citata, con la precedente legge che stabiliva 18 mesi come tempo massimo per la chiamata in servizio;

i diciotto mesi, per la vecchia legge, comprendevano 6 mesi per il riconoscimento della posizione di obiettore, una volta fattane richiesta, e 12 di attesa effettiva alla chiamata;

di fronte a questi accadimenti i giovani coinvolti hanno reputato necessario presentare ricorso al TAR;

le sentenze fino ad ora emesse, addirittura 19, sono state tutte contro le interpretazioni dell'UNSC a favore della corretta applicazione della legge n. 504 del 1997 —:

d'Italia avrebbero potuto averne la disponibilità se non perché portati a conoscenza specificamente e da chi del luogo era » (terza pagina quercia del 30 dicembre 1999);

Considerato altresì che:

la dottoressa Silvana Grasso, presiede la prima Sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria, dove è in corso il dibattimento relativo al processo « Olimpia 3 » che vede un parlamentare imputato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e, per il cui rinvio a giudizio, sono stati adottati atti posti in essere nell'esercizio dell'attività parlamentare;

risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che quanto affermato esplicitamente dalla dottoressa Grasso, all'ottava pagina dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento 1460/2000 a carico del dottor Gangemi, valga, in definitiva, a « certificare », quasi quale anticipazione della futura sentenza, il suo personale convincimento in ordine alla colpevolezza del parlamentare in questione nel processo in questione, nefasto preludio, dunque, di una inevitabile futura condanna;

la dottoressa è coniuge del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;

ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantito ad un parlamentare della Repubblica di esperire il proprio mandato senza coercizione alcuna e senza che la funzione parlamentare esercitata attraverso liberi interventi in aula o attraverso atti prodotti nelle forme previste dal Regolamento possa diventare fonte per incriminazione —:

se non si ritenga incompatibile la contemporanea presenza di due coniugi magistrati (l'una, Presidente della prima sezione penale del Tribunale, l'altro in servizio presso la Corte d'Appello) nello stesso distretto giudiziario;

se il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della facoltà di avviare, intanto, indagini ispettive ed eventualmente, successivamente, azione disciplinare. (4-33807)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge 504 del 1997 del 1° gennaio 2000 si riduce da 18 a 9 i mesi di attesa massimi per la chiamata degli obiettori di coscienza al servizio, decorso tale termine si ha diritto alla dispensa;

non si fa distinzione tra chi ha fatto domanda come obiettore prima o dopo l'entrata in vigore di tale legge, quindi, presumibilmente, è da applicare a tutti;

per gli obiettori che hanno fatto domanda prima del 2000, però, l'UNSC, Ufficio Nazionale per il servizio civile, si è invece riconosciuto il diritto di stabilire che i mesi complessivi di attesa alla chiamata del servizio come obiettore devono essere 15;

parrebbe che la norma stabilita dall'UNSC sia scaturita dalla fusione della 504, sopra citata, con la precedente legge che stabiliva 18 mesi come tempo massimo per la chiamata in servizio;

i diciotto mesi, per la vecchia legge, comprendevano 6 mesi per il riconoscimento della posizione di obiettore, una volta fattane richiesta, e 12 di attesa effettiva alla chiamata;

di fronte a questi accadimenti i giovani coinvolti hanno reputato necessario presentare ricorso al TAR;

le sentenze fino ad ora emesse, addirittura 19, sono state tutte contro le interpretazioni dell'UNSC a favore della corretta applicazione della legge n. 504 del 1997 —:

quali iniziative intenda intraprendere per consentire il rispetto della legge n. 504 del 1997. (4-33801)

\* \* \*

### FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

PEZZOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un'ennesima tornata di milioni di avvisi (qualche buontempone li ha chiamati « bonari »), cartelle di pagamento e quanta l'altro, sta per investire i contribuenti, di questi, è già stato preventivamente annunciato che una parte considerevole appartiene alla categoria delle cosiddette « cartelle pazze », cioè palesemente errate ed ingiustificate nella loro pretesa;

secondo le istruzioni contenute negli avvisi stessi, e secondo quanto ribadito a più riprese dalla stessa amministrazione finanziaria, in tale ultimo caso il contribuente potrebbe rivolgersi ad apposito servizio denominato *call center* (tel. 848800444), al costo di una telefonata urbana, dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 13 del sabato, onde risolvere in via breve, rapida ed agevole un evidente errore dell'amministrazione stessa —:

se risulti che tale servizio sia attivo. (3-06864)

*Interrogazione a risposta scritta:*

MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del ministero delle finanze, con la quale lo stesso ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione sociale;

la R.M. del 6 giugno 1994 n. VI-12-0011 della direzione centrale affari generali e contenzioso tributario, divisione XII dello stesso ministero delle finanze, in cui si afferma che « gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti *uti civis*, come privati, sui quali si abbatte l'imposta fiscale » contraddicendo la precedente interpretazione ministeriale;

la nota della direzione generale affari generali e contenzioso tributario del 23 ottobre 1995 n. VI-13-0464, la R.M. 8 settembre 1998 n. 138/E, la circolare 12 aprile 2000 n. 13/E-29695 della D.R.E. Lombardia, attraverso le quali è stata ribadita l'interpretazione del 1992;

la circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, con la quale si invertiva indirizzo interpretativo, si da prevedere un'interpretazione tassativa della suddetta direttiva comunitaria escludendo dalle operazioni esenti le cessioni alle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati;

l'articolo 96 comma I della legge n. 342 del 2000 il quale prevede a favore delle organizzazioni di volontariato contributi compensativi dell'IVA che le stesse andranno a pagare in sede di acquisto di mezzi speciali;

lo stesso articolo 13 della direttiva comunitaria citata fa riferimento a « ...ces-

quali iniziative intenda intraprendere per consentire il rispetto della legge n. 504 del 1997. (4-33801)

\* \* \*

### FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

PEZZOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un'ennesima tornata di milioni di avvisi (qualche buontempone li ha chiamati « bonari »), cartelle di pagamento e quanta l'altro, sta per investire i contribuenti, di questi, è già stato preventivamente annunciato che una parte considerevole appartiene alla categoria delle cosiddette « cartelle pazze », cioè palesemente errate ed ingiustificate nella loro pretesa;

secondo le istruzioni contenute negli avvisi stessi, e secondo quanto ribadito a più riprese dalla stessa amministrazione finanziaria, in tale ultimo caso il contribuente potrebbe rivolgersi ad apposito servizio denominato *call center* (tel. 848800444), al costo di una telefonata urbana, dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 13 del sabato, onde risolvere in via breve, rapida ed agevole un evidente errore dell'amministrazione stessa —:

se risulti che tale servizio sia attivo. (3-06864)

*Interrogazione a risposta scritta:*

MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del ministero delle finanze, con la quale lo stesso ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione sociale;

la R.M. del 6 giugno 1994 n. VI-12-0011 della direzione centrale affari generali e contenzioso tributario, divisione XII dello stesso ministero delle finanze, in cui si afferma che « gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti *uti civis*, come privati, sui quali si abbatte l'imposta fiscale » contraddicendo la precedente interpretazione ministeriale;

la nota della direzione generale affari generali e contenzioso tributario del 23 ottobre 1995 n. VI-13-0464, la R.M. 8 settembre 1998 n. 138/E, la circolare 12 aprile 2000 n. 13/E-29695 della D.R.E. Lombardia, attraverso le quali è stata ribadita l'interpretazione del 1992;

la circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, con la quale si invertiva indirizzo interpretativo, si da prevedere un'interpretazione tassativa della suddetta direttiva comunitaria escludendo dalle operazioni esenti le cessioni alle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati;

l'articolo 96 comma I della legge n. 342 del 2000 il quale prevede a favore delle organizzazioni di volontariato contributi compensativi dell'IVA che le stesse andranno a pagare in sede di acquisto di mezzi speciali;

lo stesso articolo 13 della direttiva comunitaria citata fa riferimento a « ...ces-

sioni di beni connesse con l'assistenza sociale... » e non a cessioni di beni effettuate da organizzazioni di volontariato;

nello stesso articolo 13 della direttiva comunitaria si prevede l'esclusione dal beneficio dell'esenzione per « ...le forniture di beni... » laddove queste non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

è pertanto possibile un'interpretazione estensiva della suddetta disposizione comunitaria prevedendo l'estensione delle forniture di beni mobili registrati quali ambulanze, fatte alle associazioni di volontariato, tant'è che lo stesso Ministero delle finanze aveva più volte provveduto in tal senso;

dallo stesso articolo 96 sopra citato appare l'evidente intenzione del legislatore di intervenire a favore delle suddette organizzazioni sollevandole dall'onere impositivo dell'Iva;

tuttavia, con tale soluzione conseguirebbe un utile gravoso ed aleatorio iter burocratico per il recupero dell'Iva pagata —:

se non si reputi opportuno chiarire in via definitiva la inclusione nelle operazioni esentate da pagamento dell'Iva degli acquisti dei beni mobili registrati, quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, effettuati da organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale, e a trasmettere la seguente deliberazione ai ministeri ed agli uffici competenti. (4-33797)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

la sospirata notizia dell'apertura del Commissariato della polizia di Stato di Conegliano veneto, è stata recentemente offuscata dalla diffusione di una ventilata

voce concernente la possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria insediato da anni nel predetto centro;

la notizia sta creando notevole malessere e preoccupazione tra la cittadinanza perché una disposizione in tal senso da parte delle competenti autorità sarebbe infatti fuori luogo e del tutto incomprensibile se rapportata all'attuale realtà della zona coneglianese;

una zona geografica che la continua espansione sociale ed economica ha portato ad avere legittime aspirazioni di ergersi a provincia, con un capoluogo il cui traffico ferroviario in transito è superiore a quello di Pordenone, non può fare a meno di un posto di polizia ferroviaria che, anziché essere chiuso, deve essere attrezzato in modo tale da fare fronte alle esigenze operative che si presentano per la sicurezza dei cittadini;

sarebbe assurdo pensare che il nuovo commissariato possa far fronte, da solo, alle accresciute esigenze di sicurezza che inevitabilmente si accompagnano all'incremento demografico, economico e sociale di una zona;

il commissariato di Conegliano è stato fortemente voluto per rafforzare la presenza della polizia in quel territorio, a salvaguardia di una cittadinanza ormai sofferente; tale scopo verrebbe in parte vanificato chiudendo le strutture di sicurezza già esistenti —:

se la notizia di una possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria di Conegliano Veneto corrisponda al vero.

(4-33804)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i componenti della commissione elettorale del comune di Rosarno (Reggio Calabria), in forza dal 1994 al 1998, sono stati rinviati a giudizio per avere effettuato, secondo l'accusa, la scelta degli scrutatori, in occasione delle elezioni amministrative

sioni di beni connesse con l'assistenza sociale... » e non a cessioni di beni effettuate da organizzazioni di volontariato;

nello stesso articolo 13 della direttiva comunitaria si prevede l'esclusione dal beneficio dell'esenzione per « ...le forniture di beni... » laddove queste non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

è pertanto possibile un'interpretazione estensiva della suddetta disposizione comunitaria prevedendo l'estensione delle forniture di beni mobili registrati quali ambulanze, fatte alle associazioni di volontariato, tant'è che lo stesso Ministero delle finanze aveva più volte provveduto in tal senso;

dallo stesso articolo 96 sopra citato appare l'evidente intenzione del legislatore di intervenire a favore delle suddette organizzazioni sollevandole dall'onere impositivo dell'Iva;

tuttavia, con tale soluzione conseguirebbe un utile gravoso ed aleatorio iter burocratico per il recupero dell'Iva pagata —:

se non si reputi opportuno chiarire in via definitiva la inclusione nelle operazioni esentate da pagamento dell'Iva degli acquisti dei beni mobili registrati, quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, effettuati da organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale, e a trasmettere la seguente deliberazione ai ministeri ed agli uffici competenti. (4-33797)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

la sospirata notizia dell'apertura del Commissariato della polizia di Stato di Conegliano veneto, è stata recentemente offuscata dalla diffusione di una ventilata

voce concernente la possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria insediato da anni nel predetto centro;

la notizia sta creando notevole malessere e preoccupazione tra la cittadinanza perché una disposizione in tal senso da parte delle competenti autorità sarebbe infatti fuori luogo e del tutto incomprensibile se rapportata all'attuale realtà della zona coneglianese;

una zona geografica che la continua espansione sociale ed economica ha portato ad avere legittime aspirazioni di ergersi a provincia, con un capoluogo il cui traffico ferroviario in transito è superiore a quello di Pordenone, non può fare a meno di un posto di polizia ferroviaria che, anziché essere chiuso, deve essere attrezzato in modo tale da fare fronte alle esigenze operative che si presentano per la sicurezza dei cittadini;

sarebbe assurdo pensare che il nuovo commissariato possa far fronte, da solo, alle accresciute esigenze di sicurezza che inevitabilmente si accompagnano all'incremento demografico, economico e sociale di una zona;

il commissariato di Conegliano è stato fortemente voluto per rafforzare la presenza della polizia in quel territorio, a salvaguardia di una cittadinanza ormai sofferente; tale scopo verrebbe in parte vanificato chiudendo le strutture di sicurezza già esistenti —:

se la notizia di una possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria di Conegliano Veneto corrisponda al vero.

(4-33804)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i componenti della commissione elettorale del comune di Rosarno (Reggio Calabria), in forza dal 1994 al 1998, sono stati rinviati a giudizio per avere effettuato, secondo l'accusa, la scelta degli scrutatori, in occasione delle elezioni amministrative

del 1998, con criteri meramente spartitori e non come previsto dalla normativa vigente;

dalla citata Commissione elettorale, attualmente sotto processo, fanno parte ben quattro assessori, tra questi anche il vice sindaco, dell'attuale amministrazione comunale ed il presidente del Consiglio comunale in carica;

nel rinvio a giudizio dei componenti della Commissione elettorale, il comune di Rosarno è stato individuato « parte offesa » e, pertanto, avrebbero dovuto costituirsi parte civile nel processo;

il sindaco in carica, pur avendo fatto costituire parte civile il comune contro i cittadini che sono stati costretti a rispondere di reati loro ascritti e per i quali il comune di Rosarno è stato identificato come « parte offesa », non si è comportato in maniera analoga e doverosa per il caso suindicato;

peraltro, gli attuali assessori e consiglieri comunali rinviati sono difesi, contro la « parte offesa » comune, da un assessore comunale in carica, con delega al contenzioso;

la mancata costituzione di parte civile ha consentito alla giunta comunale di nascondere la sopravvenuta condizione di incompatibilità della carica di consigliere comunale degli assessori e del presidente del consiglio inquisiti, nonché dell'assessore difensore degli stessi;

all'interrogante appare veramente grave l'abuso compiuto dal sindaco e dall'amministrazione comunale, valutabile per esclusivo interesse politico;

all'interrogante appare, altresì palesemente incompatibile la permanenza in carica degli attuali assessori e soprattutto inammissibile la non costituzione di parte civile del comune, definito dal giudice « parte offesa » —:

quali urgenti iniziative di propria competenza intendano porre in esame al fine di far prendere atto di quanto sopra esposto dall'interrogante sia da parte del

sindaco del comune di Rosarno e della sua giunta che da parte della procura della Repubblica di Palmi. (4-33805)

\* \* \*

## LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia della chiusura della casa editrice di proprietà esclusiva dell'Automobile Club d'Italia « *L'Editrice dell'Automobile* » - LEA che dal 1945 ne edita gli *house organ* *L'Automobile* e *HP Trasporti*;

a gennaio 1999 la società intraprende una nuova iniziativa editoriale e commerciale e *L'Automobile*, con una nuova veste grafica, viene lanciato sul mercato tramite la vendita in edicola (prima andava solo in abbonamento postale e distribuito a soci dell'Acì);

l'iniziativa non ha successo (circa 4000 copie/mese vendute) soprattutto perché la rivista viene realizzata con l'utilizzo di *service* esterni dai quali vengono acquistati la maggior parte dei servizi editoriali con costi rilevanti; nonostante il suggerimento dell'editore di ridefinire una nuova strategia editoriale o abbandonare l'iniziativa, l'Acì lo obbliga a continuare la pubblicazione senza alcun tipo di cambiamento;

il bilancio 99 chiude con una perdita di circa 2 miliardi che viene ricapitalizzata dall'Acì;

a settembre 2000 l'Acì decide di attuare una nuova « alleanza strategica » e costituisce insieme alla Mondadori una società editoriale, con sede a Milano, nella quale confluiscono le testate *Auto Oggi* (Mondadori), *L'Automobile* e *Hp Trasporti* opportunamente registrate presso il Tribunale di Milano come nuove testate con la stessa funzione di *house organ*. Tale ma-

del 1998, con criteri meramente spartitori e non come previsto dalla normativa vigente;

dalla citata Commissione elettorale, attualmente sotto processo, fanno parte ben quattro assessori, tra questi anche il vice sindaco, dell'attuale amministrazione comunale ed il presidente del Consiglio comunale in carica;

nel rinvio a giudizio dei componenti della Commissione elettorale, il comune di Rosarno è stato individuato « parte offesa » e, pertanto, avrebbero dovuto costituirsi parte civile nel processo;

il sindaco in carica, pur avendo fatto costituire parte civile il comune contro i cittadini che sono stati costretti a rispondere di reati loro ascritti e per i quali il comune di Rosarno è stato identificato come « parte offesa », non si è comportato in maniera analoga e doverosa per il caso suindicato;

peraltro, gli attuali assessori e consiglieri comunali rinviati sono difesi, contro la « parte offesa » comune, da un assessore comunale in carica, con delega al contenzioso;

la mancata costituzione di parte civile ha consentito alla giunta comunale di nascondere la sopravvenuta condizione di incompatibilità della carica di consigliere comunale degli assessori e del presidente del consiglio inquisiti, nonché dell'assessore difensore degli stessi;

all'interrogante appare veramente grave l'abuso compiuto dal sindaco e dall'amministrazione comunale, valutabile per esclusivo interesse politico;

all'interrogante appare, altresì palesemente incompatibile la permanenza in carica degli attuali assessori e soprattutto inammissibile la non costituzione di parte civile del comune, definito dal giudice « parte offesa » —:

quali urgenti iniziative di propria competenza intendano porre in esame al fine di far prendere atto di quanto sopra esposto dall'interrogante sia da parte del

sindaco del comune di Rosarno e della sua giunta che da parte della procura della Repubblica di Palmi. (4-33805)

\* \* \*

## LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia della chiusura della casa editrice di proprietà esclusiva dell'Automobile Club d'Italia « *L'Editrice dell'Automobile* » - LEA che dal 1945 ne edita gli *house organ* *L'Automobile* e *HP Trasporti*;

a gennaio 1999 la società intraprende una nuova iniziativa editoriale e commerciale e *L'Automobile*, con una nuova veste grafica, viene lanciato sul mercato tramite la vendita in edicola (prima andava solo in abbonamento postale e distribuito a soci dell'Acì);

l'iniziativa non ha successo (circa 4000 copie/mese vendute) soprattutto perché la rivista viene realizzata con l'utilizzo di *service* esterni dai quali vengono acquistati la maggior parte dei servizi editoriali con costi rilevanti; nonostante il suggerimento dell'editore di ridefinire una nuova strategia editoriale o abbandonare l'iniziativa, l'Acì lo obbliga a continuare la pubblicazione senza alcun tipo di cambiamento;

il bilancio 99 chiude con una perdita di circa 2 miliardi che viene ricapitalizzata dall'Acì;

a settembre 2000 l'Acì decide di attuare una nuova « alleanza strategica » e costituisce insieme alla Mondadori una società editoriale, con sede a Milano, nella quale confluiscono le testate *Auto Oggi* (Mondadori), *L'Automobile* e *Hp Trasporti* opportunamente registrate presso il Tribunale di Milano come nuove testate con la stessa funzione di *house organ*. Tale ma-

novra viene attuata allo scopo di salvaguardare entrambi i *partners* della nuova società dagli obblighi derivanti dall'articolo 2112 c.c. « Trasferimento di ramo di azienda »;

nel frattempo la Lea viene dismessa e i lavoratori minacciati di licenziamento, anche se in attesa che tutto si definisca, alcuni, secondo quanto risulta all'interrogante, vengono obbligati a lavorare presso un *service* romano per la realizzazione dei nuovi prodotti editoriali;

si è creato quindi un vero e proprio paradosso: da un lato si giustifica la ristrutturazione aziendale adducendo una « cessazione di attività », dall'altra Si mantiene in vita la stessa attività editoriale in attesa della operatività della *joint-venture* con la Mondadori —:

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei lavoratori, per evitarne l'illegittimo licenziamento e per favorirne l'assorbimento in altra realtà lavorativa in ambito Aci che contestualmente ricerca personale per la sede centrale tramite concorso pubblico. (4-33799)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CARUANO e TATTARINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi agrumicola sembra ripresentarsi con caratteristiche sovrapponibili a quella dello scorso anno;

non c'è ancora alcun provvedimento che consente l'attuazione, anche parziale, del piano agrumicolo nazionale a più due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*;

si registra altresì un ritardo ingiustificato nella emanazione del decreto ministeriale relativo alla crisi agrumicola e alle altre emergenze previste e finanziate dalla finanziaria per il 2001 —:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro per le politiche agricole e forestali di avviare tempestivamente i bandi previsti dal piano agrumicolo nazionale e utilizzare i 70 miliardi attivati;

quali siano i motivi che impediscano di attivare immediatamente quanto previsto dalla finanziaria in materia di provvedimenti urgenti per tutto il settore agricolo. (5-08774)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interpellanza:*

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

ai docenti di strumento musicale nelle scuole superiori è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso AO77 (strumento musicale nella scuola media, ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999) poiché si richiedeva come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale;

questo caso appare in netto contrasto con la *ratio* della legge n. 124 del 1999 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline, per le quali occorre i 360 giorni cumulati indifferentemente nelle scuole di I e II grado anche non statali;

con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000) tali docenti sono stati di fatto esclusi nuovamente poiché non è stata prevista una seconda tornata abilitante per la AO77;

l'ordinanza ministeriale 33/2000 recita testualmente: « La *ratio* della legge n. 124 del 3 maggio 1999 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, ab-

novra viene attuata allo scopo di salvaguardare entrambi i *partners* della nuova società dagli obblighi derivanti dall'articolo 2112 c.c. « Trasferimento di ramo di azienda »;

nel frattempo la Lea viene dismessa e i lavoratori minacciati di licenziamento, anche se in attesa che tutto si definisca, alcuni, secondo quanto risulta all'interrogante, vengono obbligati a lavorare presso un *service* romano per la realizzazione dei nuovi prodotti editoriali;

si è creato quindi un vero e proprio paradosso: da un lato si giustifica la ristrutturazione aziendale adducendo una « cessazione di attività », dall'altra Si mantiene in vita la stessa attività editoriale in attesa della operatività della *joint-venture* con la Mondatori —:

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei lavoratori, per evitarne l'illegittimo licenziamento e per favorirne l'assorbimento in altra realtà lavorativa in ambito Aci che contestualmente ricerca personale per la sede centrale tramite concorso pubblico. (4-33799)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CARUANO e TATTARINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi agrumicola sembra ripresentarsi con caratteristiche sovrapponibili a quella dello scorso anno;

non c'è ancora alcun provvedimento che consente l'attuazione, anche parziale, del piano agrumicolo nazionale a più due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*;

si registra altresì un ritardo ingiustificato nella emanazione del decreto ministeriale relativo alla crisi agrumicola e alle altre emergenze previste e finanziate dalla finanziaria per il 2001 —:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro per le politiche agricole e forestali di avviare tempestivamente i bandi previsti dal piano agrumicolo nazionale e utilizzare i 70 miliardi attivati;

quali siano i motivi che impediscano di attivare immediatamente quanto previsto dalla finanziaria in materia di provvedimenti urgenti per tutto il settore agricolo. (5-08774)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interpellanza:*

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

ai docenti di strumento musicale nelle scuole superiori è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso AO77 (strumento musicale nella scuola media, ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999) poiché si richiedeva come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale;

questo caso appare in netto contrasto con la *ratio* della legge n. 124 del 1999 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline, per le quali occorre i 360 giorni cumulati indifferentemente nelle scuole di I e II grado anche non statali;

con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000) tali docenti sono stati di fatto esclusi nuovamente poiché non è stata prevista una seconda tornata abilitante per la AO77;

l'ordinanza ministeriale 33/2000 recita testualmente: « La *ratio* della legge n. 124 del 3 maggio 1999 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, ab-

novra viene attuata allo scopo di salvaguardare entrambi i *partners* della nuova società dagli obblighi derivanti dall'articolo 2112 c.c. « Trasferimento di ramo di azienda »;

nel frattempo la Lea viene dismessa e i lavoratori minacciati di licenziamento, anche se in attesa che tutto si definisca, alcuni, secondo quanto risulta all'interrogante, vengono obbligati a lavorare presso un *service* romano per la realizzazione dei nuovi prodotti editoriali;

si è creato quindi un vero e proprio paradosso: da un lato si giustifica la ristrutturazione aziendale adducendo una « cessazione di attività », dall'altra Si mantiene in vita la stessa attività editoriale in attesa della operatività della *joint-venture* con la Mondatori —:

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei lavoratori, per evitarne l'illegittimo licenziamento e per favorirne l'assorbimento in altra realtà lavorativa in ambito Aci che contestualmente ricerca personale per la sede centrale tramite concorso pubblico. (4-33799)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CARUANO e TATTARINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi agrumicola sembra ripresentarsi con caratteristiche sovrapponibili a quella dello scorso anno;

non c'è ancora alcun provvedimento che consente l'attuazione, anche parziale, del piano agrumicolo nazionale a più due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*;

si registra altresì un ritardo ingiustificato nella emanazione del decreto ministeriale relativo alla crisi agrumicola e alle altre emergenze previste e finanziate dalla finanziaria per il 2001 —:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro per le politiche agricole e forestali di avviare tempestivamente i bandi previsti dal piano agrumicolo nazionale e utilizzare i 70 miliardi attivati;

quali siano i motivi che impediscano di attivare immediatamente quanto previsto dalla finanziaria in materia di provvedimenti urgenti per tutto il settore agricolo. (5-08774)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interpellanza:*

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

ai docenti di strumento musicale nelle scuole superiori è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso AO77 (strumento musicale nella scuola media, ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999) poiché si richiedeva come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale;

questo caso appare in netto contrasto con la *ratio* della legge n. 124 del 1999 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline, per le quali occorre i 360 giorni cumulati indifferentemente nelle scuole di I e II grado anche non statali;

con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000) tali docenti sono stati di fatto esclusi nuovamente poiché non è stata prevista una seconda tornata abilitante per la AO77;

l'ordinanza ministeriale 33/2000 recita testualmente: « La *ratio* della legge n. 124 del 3 maggio 1999 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, ab-

bia comunque acquisito una certificata professionalità di servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato »;

cade, quindi, anche il concetto del « cumulo » per il servizio che può essere prestato interamente in qualsiasi ordine e grado di scuola;

i neoabilitati della AO77 invece si stanno abilitando anche in educazione musicale con la seconda tornata di corsi abilitanti che sta per concludersi (ordinanza ministeriale 33/2000) ed entreranno nelle graduatorie permanenti di educazione musicale nella stessa fascia (terza) dei docenti di strumento musicale, i quali — al contrario — non possono abilitarsi e, tantomeno, accedere alle graduatorie permanenti della AO77 neanche in coda;

con il decreto ministeriale n. 201 del giugno 1999, che istituisce e riconduce ad ordinamento la classe AO77, e con i regolamenti attuativi delle graduatorie permanenti (decreti ministeriali n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000) i docenti di strumento musicale sono stati di fatto depennati anche dai vecchi elenchi prioritari (decreto ministeriale del 13 febbraio 1996) nei quali erano idonei per le supplenze annuali;

nell'ultima ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001 si istituisce un'ulteriore sessione riservata per tutte le discipline e questa volta anche per la AO77 ma ai docenti di strumento musicale viene negata anche questa possibilità poiché si continua a richiedere, solo per questa classe di concorso, il servizio dei 360 giorni specifico di strumento alle scuole medie;

con le varie ordinanze ministeriali, che disciplinano tutte le sessioni riservate, si consente il conseguimento dell'abilitazione per esempio in educazione musicale (AO31 e AO32) a docenti con 360 giorni prestati nella scuola privata, elementare, o su altro tipo di disciplina (inglese, matematica, italiano) che non hanno affinità con l'educazione musicale;

l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999, che riconduce ad ordinamento i corsi di strumento della scuola media ex sperimentale recita: « Nei corsi ad indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'articolo 165 del decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media;

a ribadire ciò il decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 — Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse — ha istituito gli ambiti disciplinari (per aggregazione delle classi di concorso), tra i quali l'Ambito disciplinare 3, per aggregazione delle classi AO31 (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e AO32 (educazione musicale nella scuola media), classi che comprendevano anche l'insegnamento di strumento musicale sia alle medie sia alle superiori e che sono diventate ormai equivalenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento; ma tutto questo vale solo per gli abilitati in educazione musicale che hanno i 360 giorni di strumento alle medie: infatti sono stati considerati abilitati *ope legis*;

a conferma dell'equivalenza dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nei due gradi di istruzione risulta inoltre che l'amministrazione ha sistematicamente utilizzato, negli ultimi 18 anni, i docenti di educazione musicale delle scuole medie inferiori nei corsi di strumento musicale degli istituti magistrali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8 della legge n. 270 del 1982 —:

come intenda il Ministro far fronte alla situazione sopra descritta e dare la

possibilità di partecipare al concorso per la classe AO77 e rimediare, dunque, ad una macroscopica diversità di trattamento tra docenti e docenti e a quella che risulta all'interpellante essere una evidente sperequazione nei confronti dei docenti di strumento musicale;

se risponda al vero che il Ministro abbia deciso di abrogare la disciplina dell'insegnamento dello strumento musicale (istituito nel lontano 1936) nei licei socio-psico-pedagogici e nei licei delle scienze sociali e, nell'eventualità che ciò sia vero, che cosa voglia riservare ai docenti in questione.

(2-02867)

« Lenti ».

*Interrogazione a risposta orale:*

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 istituisce: « l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età », progressivamente a partire dall'anno scolastico 1999-2000 e lo stesso può essere assolto in « percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di istruzione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato ». Pertanto, dal mese di settembre 2000 i giovani che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico, possono decidere di abbandonare la scuola, ma non possono entrare nel mondo del lavoro, prima di avere frequentato il periodo triennale di formazione;

il regolamento ministeriale n. 257 del 12 luglio 2000 ha stabilito le tappe della riforma, fissando, tra l'altro, i principi e i criteri per la collaborazione tra le scuole e i centri per l'impiego, per cui entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, ciascun istituto è tenuto a comunicare ai nuovi centri per l'impiego, l'elenco degli studenti che intendono assolvere all'obbligo formativo nei canali alternativi a quello scolastico. I centri regionali per

l'impiego nominano il tutor, il quale deve orientare lo studente al percorso più adatto alle sue capacità e seguirlo fino ai 18 anni di età, per verificare i progressi compiuti;

nell'anno 2000 risultano essere stati circa 83.000 i quindicenni che hanno lasciato la scuola per iniziare successivamente i corsi di formazione o di apprendistato. Però, i corsi di formazione sono effettivamente partiti in numero molto limitato e in modo non omogeneo nel territorio nazionale. Risulta che molte scuole non abbiano rispettato il termine stabilito dal regolamento di attuazione, di trasmettere ai centri per l'impiego, alla fine dell'anno scorso, l'« anagrafe » dei ragazzi soggetti all'obbligo formativo; inoltre la specifica competenza dell'obbligo di formazione, riservata alle amministrazioni provinciali in molti casi non ha potuto estrinsecarsi per la ritardata o mancata delega alla provincia da parte delle regioni. Soltanto il 60 per cento delle amministrazioni provinciali avrebbe raccolto le liste degli studenti soggetti all'obbligo. Soprattutto nelle regioni del sud la lenta e insufficiente procedura di riorganizzazione delle strutture e dei compiti degli ex uffici di collocamento sta ritardando pesantemente la soluzione del problema —:

se non ritengano di affrontare in modo urgente e più operativo il problema aperto, magari provvedendo a definire dei modelli condivisi di trasmissione degli elenchi dalle scuole ai centri per l'impiego, stimolando le regioni e le province a una più rapida e coerente collaborazione effettiva con i centri per l'impiego, attivando verifiche e controlli a livello regionale e locale sullo stato di attuazione dei progetti, al fine di rendere effettiva l'importante legge che stabilisce il diritto-dovere alla formazione di ciascun cittadino. (3-06863)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CAPITELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono circa 120 mila, sul territorio nazionale, gli insegnanti precari in attesa

da anni di assunzione o di un contratto a tempo indeterminato;

in seguito alla recente legge n. 124 del 1999 il reclutamento di tale personale avviene, oltre che con il concorso per titoli ed esami, sulla base di graduatorie ordinate in base ai punteggi dei candidati;

tali graduatorie provinciali permanenti consentono agli aventi diritto sia l'assunzione, a tempo indeterminato, per il 50 per cento dei posti vacanti ogni anno, sia la nomina per le supplenze annuali;

il 23 maggio 2000 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando del ministero della pubblica istruzione contenente i criteri per la presentazione delle domande di aggiornamento o di inserimento nelle predette graduatorie, il termine perentorio per la presentazione delle domande e della voluminosa documentazione da allegare alle stesse era fissato per il 22 giugno;

in data 19 gennaio 2001 all'albo dell'Ufficio scolastico di Milano è stata data comunicazione che una parte delle graduatorie permanenti — quelle riguardanti la scuola elementare e materna e alcune della scuola media — saranno pubblicate il 20 febbraio 2001, mentre nessuna comunicazione è stata fornita per le restanti graduatorie della scuola media e per tutte quelle delle scuole secondarie superiori;

per decisione del provveditore di Milano è stata trasferita alle scuole la competenza di far svolgere la valutazione delle domande e a causa dell'evidente improvvisazione e intempestività di tale innovazione organizzativa sul piano amministrativo si è giunti alla pubblicazione di graduatorie provvisorie caratterizzate da decine di migliaia di errori;

a cinque mesi di distanza dalla data inizialmente prevista dal ministero per la pubblicazione delle graduatorie definitive, a causa dei suddetti errori che hanno determinato la presentazione di oltre 6.000 ricorsi, si verifica una grave situazione che riguarda oltre 8.000 insegnanti precari;

ai suddetti docenti, mantenuti in condizioni di disagio a causa della natura giuridica della nomina in servizio che si configura come supplenza temporanea, fra l'altro risultano ridotte a 30 giorni le assenze possibili per malattia e retribuite al 50 per cento —:

quali provvedimenti intenda assumere per garantire un corretto svolgimento delle operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato o annuali degli insegnanti precari inseriti nelle graduatorie permanenti della provincia di Milano, tenendo presente la necessità di non creare ulteriori motivi di sofferenza a lavoratori che già da anni operano per la scuola in condizioni disagiate e assai impegnative;

se non intenda adottare un provvedimento di urgenza concernente la delega, ai dirigenti scolastici, della facoltà di trasformare in nomine annuali le attuali supplenze temporanee, limitatamente ai docenti che nel precedente anno scolastico avevano ricevuto una nomina annuale.

(5-08773)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Conegliano sin dall'anno scolastico 1984/1985 ha appaltato a ditte esterne i servizi di pulizia, collaborazione e di vigilanza (funzioni Ata) che era tenuto ad assicurare per legge alle istituzioni scolastiche;

nel predetto anno il comune di Conegliano in ossequio al principio del contenimento di spesa che ha ispirato il decreto legislativo n. 25 del 1993 (nonché le leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni) non ha provveduto all'assunzione in forma diretta del personale ausiliario da fornire alle scuole statali;

le predette funzioni Ata quindi di collaboratore scolastico sono state svolte dal 1984 in poi da personale esterno mediante contratti d'appalto;

con l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 e del decreto ministeriale 23 luglio 1999 n. 184 le funzioni e le attribuzioni degli enti locali attinenti al personale Ata sono passate dalla competenza comunale a quella statale;

lo stato di conseguenza è subentrato ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 184 del 1999 nei rapporti contrattuali stipulati in data 24 maggio 1999 e rinnovati in data successiva per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni Ata per le scuole statali in luogo dell'assunzione diretta di personale dipendente;

in base alle disposizioni legislative è stato bandito il 10 agosto 2000 un concorso ordinario per soli titoli del personale Ata per il profilo di collaboratore scolastico;

il provveditore agli studi di Treviso con proprio provvedimento avrebbe disposto la esclusione della partecipazione al concorso per « mancanza del requisito della qualifica di personale di Ata » di quegli aspiranti che hanno presentato domanda in quanto per conto dell'ente locale avevano svolto per l'appunto mansioni Ata;

tale esclusione sarebbe stata determinata da una interpretazione restrittiva da parte del provveditore agli studi che non avrebbe considerato il personale impiegato presso le scuole con mansioni e funzioni Ata come « personale della scuola già dipendente dagli enti locali » -;

se non ritenga legittimo oltre che assimilare ai fini della partecipazione al concorso per titoli il personale Ata utilizzato dai comuni tramite ricorso a dine esterne al personale Ata direttamente assunto;

se non ritenga ancora più legittima oltre che equa tale assimilazione se si considera che le maestranze di ditte di pulizie in genere anche se operanti presso

enti pubblici o privati vengono normalmente riassunte dalle ditte subentranti a seguito di gare d'appalto;

quali iniziative intendano assumere per indurre il provveditore agli studi di Treviso a revocare il provvedimento di reiezione delle domande di partecipazione al concorso ordinario per soli titoli in argomento stante anche il disposto del decreto ministeriale n. 184 del 1999 che prescrive che il provveditore subentra nel rapporto di impiego dell'ente locale nel contratto d'appalto stipulato dal comune con ditte assumendo gli oneri economici conseguenti per chi tramite convenzione tra ditta, comune e provveditore gli addetti hanno continuato la prosecuzione del servizio dell'attività e funzioni Ata con datore di lavoro non più la ditta concessionaria di pubblico servizio ma il provveditore agli studi. (4-33798)

SAVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in molte scuole elementari vengono introdotti alunni non a conoscenza della lingua italiana (per esempio nel III e nel V corso della scuola elementare di Ponte in Valtellina — So — sono stati introdotti due alunni di nazionalità cinese);

in Italia mancano le strutture necessarie affinché alunni di lingua straniera possano essere integrati nei corsi senza creare ostacoli al normale funzionamento dell'istituzione che, perseguendo finalità educative attraverso un programma di studi e di attività metodicamente ordinate, dovrebbe permettere a tutti gli alunni di acquisire un complesso di cognizioni necessarie alla formazione della loro cultura;

per fronteggiare il problema dell'inserimento degli alunni di lingua e cultura diverse dalla nostra si usufruisce solo del contributo di volontari, spesso non adeguatamente preparati nonché introvabili;

anche dai vertici dell'istituzione scolastica la presenza di alunni di lingua e cultura diverse viene caldeggiata come fonte di ricchezza culturale -;

quali strutture adeguate ad affrontare il problema il ministro intenda proporre per fronteggiare un disagio diffuso largamente su tutto il territorio nazionale.

(4-33800)

FAGGIANO, STANISCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

un elevato numero d'insegnanti precari delle scuole materne, ha evidenziato il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne non statali, legalmente riconosciute ed autorizzate, ai fini del punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;

alcuni provveditorati hanno deciso di non riconoscere il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di certificazione attestante il versamento dei contributi nei confronti degli Enti preposti, ignorando completamente le disposizioni legislative e le ordinanze ministeriali su tale argomento come l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999;

l'articolo 4 comma 17 dell'ordinanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1994 ha regolamentato che l'obbligo del versamento dei contributi decorre dall'anno scolastico 1994/1995, pertanto tutto il periodo precedente è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del servizio anche in assenza di contribuzione. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996, le insegnanti di scuole materne non statali che operavano in qualità di società di nome collettivo o altro, mancando il vincolo di subordinazione, non avevano obbligo di versamento della contribuzione Inps;

tale obbligo inizia dal 1° gennaio 1997 in quanto ai sensi dell'articolo 1 comma 202 della legge n. 662 del 1996 viene esteso l'obbligo della contribuzione anche ai soggetti prima citati in quanto parificati all'attività commerciale in qualità di lavoratrici autonome (l'articolo 49/1 lettera d) della legge n. 88 del 9 marzo 1989);

in tale materia per esempio, si evidenziano due orientamenti diametralmente opposti nella definizione delle graduatorie provinciali permanenti; il primo (Provveditorato agli studi di Brindisi) coerente con le disposizioni prima citate e il secondo (Provveditorato agli Studi di Bologna) che ha ignorato completamente le stesse disposizioni;

nello specifico il Provveditorato di Brindisi ha assegnato il punteggio spettante sino all'anno scolastico 1993/1994 per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione; dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996 ha assegnato il punteggio anche in assenza di contribuzione a coloro i quali non erano obbligati dalla legislazione vigente; dal 1° gennaio 1997 ha assegnato il punteggio solo in presenza di contribuzione, mentre il Provveditorato di Bologna non ha assegnato alcun punteggio per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione —:

se non ritenga opportuno ritenere legittimo il riconoscimento dei diritti vantati da migliaia d'insegnanti precari delle scuole non statali;

quali interventi urgenti e chiarificatori si intendano prendere al fine di evitare l'insorgere di una notevole quantità di contenziosi indicando quindi a tutti i provveditorati agli Studi la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, permettendo agli stessi nell'esercizio dei poteri di autotutela, di porre in essere le modifiche necessarie per il ripristino di una corretta composizione delle graduatorie permanenti (4-33802)

\* \* \*

SANITÀ

*Interrogazione a risposta scritta:*

LEONE. — *Al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stato effettuato un sequestro da parte dei carabinieri del Noe di Bari del-

quali strutture adeguate ad affrontare il problema il ministro intenda proporre per fronteggiare un disagio diffuso largamente su tutto il territorio nazionale.

(4-33800)

FAGGIANO, STANISCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

un elevato numero d'insegnanti precari delle scuole materne, ha evidenziato il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne non statali, legalmente riconosciute ed autorizzate, ai fini del punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;

alcuni provveditorati hanno deciso di non riconoscere il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di certificazione attestante il versamento dei contributi nei confronti degli Enti preposti, ignorando completamente le disposizioni legislative e le ordinanze ministeriali su tale argomento come l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999;

l'articolo 4 comma 17 dell'ordinanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1994 ha regolamentato che l'obbligo del versamento dei contributi decorre dall'anno scolastico 1994/1995, pertanto tutto il periodo precedente è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del servizio anche in assenza di contribuzione. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996, le insegnanti di scuole materne non statali che operavano in qualità di società di nome collettivo o altro, mancando il vincolo di subordinazione, non avevano obbligo di versamento della contribuzione Inps;

tale obbligo inizia dal 1° gennaio 1997 in quanto ai sensi dell'articolo 1 comma 202 della legge n. 662 del 1996 viene esteso l'obbligo della contribuzione anche ai soggetti prima citati in quanto parificati all'attività commerciale in qualità di lavoratrici autonome (l'articolo 49/1 lettera d) della legge n. 88 del 9 marzo 1989);

in tale materia per esempio, si evidenziano due orientamenti diametralmente opposti nella definizione delle graduatorie provinciali permanenti; il primo (Provveditorato agli studi di Brindisi) coerente con le disposizioni prima citate e il secondo (Provveditorato agli Studi di Bologna) che ha ignorato completamente le stesse disposizioni;

nello specifico il Provveditorato di Brindisi ha assegnato il punteggio spettante sino all'anno scolastico 1993/1994 per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione; dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996 ha assegnato il punteggio anche in assenza di contribuzione a coloro i quali non erano obbligati dalla legislazione vigente; dal 1° gennaio 1997 ha assegnato il punteggio solo in presenza di contribuzione, mentre il Provveditorato di Bologna non ha assegnato alcun punteggio per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione —:

se non ritenga opportuno ritenere legittimo il riconoscimento dei diritti vantati da migliaia d'insegnanti precari delle scuole non statali;

quali interventi urgenti e chiarificatori si intendano prendere al fine di evitare l'insorgere di una notevole quantità di contenziosi indicando quindi a tutti i provveditorati agli Studi la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, permettendo agli stessi nell'esercizio dei poteri di autotutela, di porre in essere le modifiche necessarie per il ripristino di una corretta composizione delle graduatorie permanenti (4-33802)

\* \* \*

SANITÀ

*Interrogazione a risposta scritta:*

LEONE. — *Al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stato effettuato un sequestro da parte dei carabinieri del Noe di Bari del-

l'area dello stabilimento chimico dismesso della ex Saibi a Margherita di Savoia (Fg), sequestro effettuato in quanto è stato rilevato ed accertato dalla Asl di Foggia la presenza di pericolosissime sostanze inquinanti nocive per la popolazione della zona;

dopo la chiusura dello stabilimento chimico della ex Saibi avvenuta nel 1993, parte dell'area era tornata nella disponibilità prima dei Monopoli di Stato e poi dell'Ente tabacchi italiani, senza che, secondo quanto risulta all'interrogante, sia stata operata nessuna azione di bonifica tale da mettere al riparo la popolazione dagli effetti negativi dell'inquinamento —:

di chi sia la responsabilità dell'attuale situazione e cosa si intenda fare per rimuovere rapidamente qualsiasi pericolo per la salute pubblica nel comune di Margherita di Savoia. (4-33806)

\* \* \*

#### TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio dei pacchi svolto dalle Poste Italiane Spa sino al mese di agosto 2000 ha soddisfatto un grandissimo numero di utenti per qualità e costi;

da agosto 2000 la Società Poste Italiane Spa ha affidato la consegna dei pacchi postali alla società consortile composta da Poste Italiane 51 per cento, SDA 25 per cento, Bartolini 24 per cento;

nel contempo la gestione della raccolta presso gli uffici postali, la concentrazione nei centri di smistamento e la distribuzione di notevoli quantitativi di pacchi non consegnati è ancora a carico degli sportelli di Poste Italiane;

tale processo di riorganizzazione (consegna dei pacchi mediante SDA/Bar-

tolini) sta determinando pesanti conseguenze economiche per migliaia di imprese a causa dei ritardi, smarrimenti (ad avviso dell'interrogante, spesso strani), mancate consegne, mancati rimborsi di pacchi postali, e, di conseguenza, una forte caduta di immagine dell'impresa Poste Italiane Spa e dei lavoratori postelegrafonici che vi lavorano;

dopo agosto 2000 si sono verificate proteste da parte dei cittadini per i disservizi creatisi in seguito a questa riorganizzazione;

secondo quanto risulta all'interrogante, intanto dopo l'affidamento all'esterno di importanti quote di servizio si sono persi 3.500 posti di lavoro con il conseguente inizio di un calvario per gli uffici postali ai quali vengono restituiti stranamente i « resi » sino al 90 per cento contro un 5-9 per cento delle precedenti gestioni perché i destinatari sarebbero sconosciuti e si tratta di pacchi destinati a grosse ditte, a parroci, a scuole, persino a sindaci, a negozi e a normali cittadini il cui indirizzo spesso è perfettamente in linea con quello indicato sul pacco;

le proteste dei cittadini hanno intasato i centri di reclamo denotando un flop dell'azienda taciuto come il miglior segreto di Stato quando per ritirare il pacco i destinatari assenti devono aspettare più giorni e capita spesso che per il ritiro devono andare in località a molti chilometri dalla loro residenza —:

quali siano diventati i tempi di consegna dei pacchi a seguito dell'affidamento alla società consortile;

quale sia l'entità dei reclami da parte dei clienti dato che con la gestione diretta nel 1999 era inferiore allo 0,1 per cento;

di quanto siano diminuite la spedizioni di pacchi postali in questi ultimi mesi rispetto agli stessi mesi del 1999;

l'area dello stabilimento chimico dismesso della ex Saibi a Margherita di Savoia (Fg), sequestro effettuato in quanto è stato rilevato ed accertato dalla Asl di Foggia la presenza di pericolosissime sostanze inquinanti nocive per la popolazione della zona;

dopo la chiusura dello stabilimento chimico della ex Saibi avvenuta nel 1993, parte dell'area era tornata nella disponibilità prima dei Monopoli di Stato e poi dell'Ente tabacchi italiani, senza che, secondo quanto risulta all'interrogante, sia stata operata nessuna azione di bonifica tale da mettere al riparo la popolazione dagli effetti negativi dell'inquinamento —:

di chi sia la responsabilità dell'attuale situazione e cosa si intenda fare per rimuovere rapidamente qualsiasi pericolo per la salute pubblica nel comune di Margherita di Savoia. (4-33806)

\* \* \*

#### TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio dei pacchi svolto dalle Poste Italiane Spa sino al mese di agosto 2000 ha soddisfatto un grandissimo numero di utenti per qualità e costi;

da agosto 2000 la Società Poste Italiane Spa ha affidato la consegna dei pacchi postali alla società consortile composta da Poste Italiane 51 per cento, SDA 25 per cento, Bartolini 24 per cento;

nel contempo la gestione della raccolta presso gli uffici postali, la concentrazione nei centri di smistamento e la distribuzione di notevoli quantitativi di pacchi non consegnati è ancora a carico degli sportelli di Poste Italiane;

tale processo di riorganizzazione (consegna dei pacchi mediante SDA/Bar-

tolini) sta determinando pesanti conseguenze economiche per migliaia di imprese a causa dei ritardi, smarrimenti (ad avviso dell'interrogante, spesso strani), mancate consegne, mancati rimborsi di pacchi postali, e, di conseguenza, una forte caduta di immagine dell'impresa Poste Italiane Spa e dei lavoratori postelegrafonici che vi lavorano;

dopo agosto 2000 si sono verificate proteste da parte dei cittadini per i disservizi creatisi in seguito a questa riorganizzazione;

secondo quanto risulta all'interrogante, intanto dopo l'affidamento all'esterno di importanti quote di servizio si sono persi 3.500 posti di lavoro con il conseguente inizio di un calvario per gli uffici postali ai quali vengono restituiti stranamente i « resi » sino al 90 per cento contro un 5-9 per cento delle precedenti gestioni perché i destinatari sarebbero sconosciuti e si tratta di pacchi destinati a grosse ditte, a parroci, a scuole, persino a sindaci, a negozi e a normali cittadini il cui indirizzo spesso è perfettamente in linea con quello indicato sul pacco;

le proteste dei cittadini hanno intasato i centri di reclamo denotando un flop dell'azienda taciuto come il miglior segreto di Stato quando per ritirare il pacco i destinatari assenti devono aspettare più giorni e capita spesso che per il ritiro devono andare in località a molti chilometri dalla loro residenza —:

quali siano diventati i tempi di consegna dei pacchi a seguito dell'affidamento alla società consortile;

quale sia l'entità dei reclami da parte dei clienti dato che con la gestione diretta nel 1999 era inferiore allo 0,1 per cento;

di quanto siano diminuite la spedizioni di pacchi postali in questi ultimi mesi rispetto agli stessi mesi del 1999;

se corrisponda a verità che i rimborsi dei pacchi contrassegno avvengano con enorme ritardo da parte della società consortile determinando un finanziamento, ad avviso dell'interrogante illecito delle attività della medesima a danno degli imprenditori che si servono di Poste Spa mentre con la gestione precedente i rimborsi stessi venivano onorati di norma in giornata;

se corrisponda al vero che Poste Italiane Spa intenda adottare la stessa organizzazione distributiva anche per le raccomandate a assicurate nonostante i deludenti risultati ottenuti nelle prime 4 città campione (Roma-Napoli-Palermo-Genova) e dopo la negativa esperienza della consegna pacchi;

quali siano le azioni intraprese dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle comunicazioni nei confronti dell'azienda pubblica Poste Italiane in merito al verificarsi di tali disservizi nei confronti delle imprese e della popolazione in genere di questo Paese;

se non ritenga dopo un insuccesso così clamoroso, dopo aver perduto migliaia di clienti e centinaia di migliaia di « pacchi » per colpa di un progetto fallimentare, di dover intervenire per portare l'Italia agli stessi livelli di altri paesi europei come la Francia e l'Inghilterra ove ristrutturazione e risanamento delle Poste hanno coinciso con la crescita sia del valore dell'impresa che degli organici evitando tagli e passaggio

a ditte esterne di importanti e delicate quote di lavoro. (4-33796)

\* \* \*

#### UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

VIGNALI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa del grave stato di conflitto tra la Direttrice e gran parte del corpo docente dell'Accademia Nazionale di Danza, che in relazione a questa situazione alcune organizzazioni sindacali stanno attivando la procedura di applicazione dell'articolo 28 del Ccnl 98/2001 —:

se il ministero abbia già effettuato, sulla base degli atti a sua conoscenza, una verifica della situazione e quali iniziative intendano assumere al riguardo. (4-33808)

#### **Apposizione di firme ad una mozione.**

La mozione Bono ed altri n. 1-00506, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 25 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Peretti e Marinacci.

se corrisponda a verità che i rimborsi dei pacchi contrassegno avvengano con enorme ritardo da parte della società consortile determinando un finanziamento, ad avviso dell'interrogante illecito delle attività della medesima a danno degli imprenditori che si servono di Poste Spa mentre con la gestione precedente i rimborsi stessi venivano onorati di norma in giornata;

se corrisponda al vero che Poste Italiane Spa intenda adottare la stessa organizzazione distributiva anche per le raccomandate a assicurate nonostante i deludenti risultati ottenuti nelle prime 4 città campione (Roma-Napoli-Palermo-Genova) e dopo la negativa esperienza della consegna pacchi;

quali siano le azioni intraprese dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle comunicazioni nei confronti dell'azienda pubblica Poste Italiane in merito al verificarsi di tali disservizi nei confronti delle imprese e della popolazione in genere di questo Paese;

se non ritenga dopo un insuccesso così clamoroso, dopo aver perduto migliaia di clienti e centinaia di migliaia di « pacchi » per colpa di un progetto fallimentare, di dover intervenire per portare l'Italia agli stessi livelli di altri paesi europei come la Francia e l'Inghilterra ove ristrutturazione e risanamento delle Poste hanno coinciso con la crescita sia del valore dell'impresa che degli organici evitando tagli e passaggio

a ditte esterne di importanti e delicate quote di lavoro. (4-33796)

\* \* \*

#### UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

VIGNALI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa del grave stato di conflitto tra la Direttrice e gran parte del corpo docente dell'Accademia Nazionale di Danza, che in relazione a questa situazione alcune organizzazioni sindacali stanno attivando la procedura di applicazione dell'articolo 28 del Ccnl 98/2001 —:

se il ministero abbia già effettuato, sulla base degli atti a sua conoscenza, una verifica della situazione e quali iniziative intendano assumere al riguardo. (4-33808)

#### **Apposizione di firme ad una mozione.**

La mozione Bono ed altri n. 1-00506, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 25 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Peretti e Marinacci.

se corrisponda a verità che i rimborsi dei pacchi contrassegno avvengano con enorme ritardo da parte della società consortile determinando un finanziamento, ad avviso dell'interrogante illecito delle attività della medesima a danno degli imprenditori che si servono di Poste Spa mentre con la gestione precedente i rimborsi stessi venivano onorati di norma in giornata;

se corrisponda al vero che Poste Italiane Spa intenda adottare la stessa organizzazione distributiva anche per le raccomandate a assicurate nonostante i deludenti risultati ottenuti nelle prime 4 città campione (Roma-Napoli-Palermo-Genova) e dopo la negativa esperienza della consegna pacchi;

quali siano le azioni intraprese dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle comunicazioni nei confronti dell'azienda pubblica Poste Italiane in merito al verificarsi di tali disservizi nei confronti delle imprese e della popolazione in genere di questo Paese;

se non ritenga dopo un insuccesso così clamoroso, dopo aver perduto migliaia di clienti e centinaia di migliaia di « pacchi » per colpa di un progetto fallimentare, di dover intervenire per portare l'Italia agli stessi livelli di altri paesi europei come la Francia e l'Inghilterra ove ristrutturazione e risanamento delle Poste hanno coinciso con la crescita sia del valore dell'impresa che degli organici evitando tagli e passaggio

a ditte esterne di importanti e delicate quote di lavoro. (4-33796)

\* \* \*

#### UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

VIGNALI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa del grave stato di conflitto tra la Direttrice e gran parte del corpo docente dell'Accademia Nazionale di Danza, che in relazione a questa situazione alcune organizzazioni sindacali stanno attivando la procedura di applicazione dell'articolo 28 del Ccnl 98/2001 —:

se il ministero abbia già effettuato, sulla base degli atti a sua conoscenza, una verifica della situazione e quali iniziative intendano assumere al riguardo. (4-33808)

#### **Apposizione di firme ad una mozione.**

La mozione Bono ed altri n. 1-00506, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 25 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Peretti e Marinacci.